Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Circolare n. 41 del 22 marzo 1991

Inquadramento previdenziale dell'agriturismo Legge 5 dicembre 1985, n. 730

In relazione all'attività di competenza di codesti Ispettorati ed al fine di una applicazione uniforme della normativa in oggetto, si rende noto che con nota n. AFIV-1469/5209 del 25 febbraio 1991 questo Ministero ha provveduto a comunicare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il proprio orientamento in merito ai criteri d'inquadramento ai fini assicurativi e previdenziali delle aziende esercenti attività di agriturismo.

Al riguardo si è ritenuto di evidenziare quanto segue.

Per agriturismo in senso proprio, così come definito dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985 n. 730, recante "Disciplina dell'agriturismo", si deve intendere l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

In relazione a quanto sopra, il criterio distintivo che scaturisce dal predetto articolo per l'individuazione e la qualificazione delle attività agrituristiche e che costituisce fattore essenziale anche ai fini del loro inquadramento assicurativo, è quello dell'esistenza di un collegamento organizzativo funzionale con l'attività principale.

Pertanto, in presenza di fattispecie aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 della citata legge, e caratterizzate da un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale di coltivazione del fondo, silvicoltura ad allevamento del bestiame, si ritiene che le attività stesse, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, vadano considerate agricole in quanto finalizzate all'incremento di redditività dell'azienda agricola e più in generale alla promozione e valorizzazione dell'agricoltura.

Qualora, diversamente le attività esaminate non rientrino ovvero pur rientrando in quelle previste dalla citata normativa, non presentino i requisiti espressamente richiesti dalla stessa in quanto esercitate in condizioni di autonomia organizzativa ed economica rispetto alla conduzione dell'azienda agricola essendo solo marginalmente collegate al ciclo produttivo dell'azienda stessa, le attività di cui trattasi dovranno essere considerate rientranti in settori diversi da quello agricolo.

IL DIRETTORE GENERALE